

# Statuto

## “ASSOCIAZIONE VELICA TRENTINA – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”

### ART. 1 – Denominazione, sede e durata

1. È costituita un'associazione sportiva riconosciuta, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile denominata “Associazione Velica Trentina – Associazione Sportiva Dilettantistica”.
2. L'associazione ha sede in Pergine Valsugana (TN), Frazione Valcanover – Via di Mezzo Lago, 4
3. L'associazione utilizzerà tale denominazione in tutti i segni distintivi o comunicazioni rivolti al pubblico.
4. La durata dell'associazione è illimitata. Lo scioglimento anticipato dovrà essere deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati.

### ART. 2 – Scopo

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D. Lgs. 36/21 e successive modificazioni.
2. L'associazione ha come oggetto principale l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Al fine di perseguire l'oggetto sociale l'associazione potrà praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI e dal CIP mediante l'affiliazione alle FSN, DSA e EPS riconosciuti dal Coni e dal CIP. L'associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport. Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l'associazione potrà acquistare immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall'oggetto sociale. L'associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 9 del D. Lgs. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni. A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo si indicano: attività ricreative riservate a soci e tesserati, tra le quali la gestione di un punto ristoro; manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive dell'associazione.
3. Essa, in particolare, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ordinamento sportivo, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina della vela e di tutte le discipline nautiche in generale, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria o non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e custodia di natanti, di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della vela e degli sport sull'acqua, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
4. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, da principi che si ispirano ai valori della solidarietà, della cooperazione e della pace e che ripudiano qualunque forma di discriminazione sessuale, religiosa e razziale e dell'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività, sempre nel rispetto della normativa di settore.
5. L'associazione si impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici.

### ART. 3 – Riconoscimento a fini sportivi e certificazione

1. Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l'associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.
2. Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del

presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

3. Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest'ultimo.

4. L'associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affiliati (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. 39/21.

5. L'associazione tramite l'affiliazione chiederà l'iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica.

#### **ART. 4 - Composizione**

1. L'associazione si compone di un numero indeterminato di soci divisi nelle seguenti categorie:

A) SOCI ORDINARI

B) SOCI JUNIORES

C) SOCI CADETTI

D) SOCI FAMILIARI.

#### **ART. 5 - Soci ordinari**

1. Sono soci ordinari quelle persone fisiche che versano una quota annuale.

2. Questa categoria di soci gode di tutti i diritti offerti dall'associazione, partecipa all'assemblea con diritto di voto e può ricoprire cariche sociali.

3. La quota associativa viene fissata dall'assemblea generale ordinaria.

#### **ART. 6 - Soci juniores**

1. Sono soci juniores i giovani dai 12 anni compiuti ai 25 anni.

2. La quota annuale associativa verrà fissata di anno in anno dall'assemblea generale ordinaria.

#### **ART. 7 - Soci cadetti**

1. Sono soci cadetti i giovani dai 6 anni compiuti agli 11 anni.

2. La quota annuale associativa verrà fissata di anno in anno dall'assemblea generale ordinaria.

#### **ART. 8 - Soci familiari**

1. Sono soci familiari il coniuge del socio ordinario e da questi presentati al consiglio direttivo per l'ammissione all'associazione con specifica richiesta scritta.

2. La quota associativa viene determinata dall'assemblea generale ordinaria annuale.

3. Il socio familiare ha gli stessi diritti del socio ordinario.

#### **ART. 9 - Pagamenti delle quote**

1. Il pagamento della quota annuale associativa vale per tutto l'anno solare e dovrà essere effettuato entro il mese di marzo.

2. Il socio moroso è sospeso da tutti i diritti inerenti alla sua qualità di socio sino al 30 giugno dell'anno in corso; dopo tale data sarà considerato dimissionario.

3. Qualora desiderasse essere riammesso, dovrà presentare domanda.

4. Le quote associative, sia di ingresso che annuale, in nessun caso possono essere restituite ai soci, rivalutate, o trasferite a terzi.

#### **ART. 10 - Domanda di ammissione**

1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi, per "irreprensibile condotta" deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione Italiana Vela e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite, sia temporale che operativo, al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione, dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La domanda dovrà essere controfirmata da due soci ordinari proponenti. I componenti del consiglio direttivo non possono controfirmare proposte per l'ammissione di nuovi soci. I nominativi dei richiedenti e dei soci proponenti

dovranno rimanere preventivamente esposti per 14 giorni all'albo sociale per eventuali osservazioni che i soci potranno fare mediante lettera indirizzata al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo delibera sull'ammissibilità del nuovo socio.

3. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

4. L'associazione dovrà tesserare alla FIV tutti i propri soci che svolgono attività velica e/o che ricoprono cariche elettive in seno all'associazione e negli organismi federali oltre ai tecnici ufficiali di regate e stazzatori.

5. I soci juniores e cadetti possono essere ammessi dal consiglio direttivo su domanda scritta e controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

#### **ART. 11 – Diritti dei soci**

1. Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipare alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo.

2. Il diritto all'elettorato passivo, per i soci minorenni, verrà acquisito con il raggiungimento della maggiore età.

3. Al socio maggiorenne è riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 4 del successivo art. 23.

4. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale secondo le modalità stabilite nel regolamento di sede.

5. Non è possibile alcuna differenza tra i soci, anche qualora venissero istituite categorie diverse per attribuire qualifiche particolari quali ad esempio: socio fondatore, socio sportivo, etc. I soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa ed esercitare il proprio voto durante le assemblee ordinarie e straordinarie, qualunque sia l'ordine del giorno. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. In caso di soci minorenni il voto sarà esercitato in assemblea dal genitore o dall'esercente la potestà genitoriale. Il diritto di voto nelle assemblee viene acquisito dal socio decorsi 90 giorni dalla data della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.

6. I soci non in regola con il versamento delle quote associative e quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell'assemblea, ordinaria o straordinaria dei soci, non possono partecipare all'assemblea né esercitare il diritto di voto.

#### **ART. 12 – Decadenza dei soci**

1. La qualifica di socio si perde:

A) per dimissioni: queste dovranno essere preventive e presentate con lettera raccomandata entro il 30 settembre. E' da intendersi pure dimissionario il socio che entro il 30 giugno non sia in regola con la quota associativa dell'anno in corso;

B) per radiazione: il consiglio direttivo deve disporre la radiazione del socio per voluta morosità nel caso di ritardo di quattro mesi nel pagamento di qualsiasi altro debito nei confronti dell'associazione.

Il consiglio direttivo, a maggioranza assoluta dei componenti, delibera la radiazione del socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;

C) per scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 39 del presente statuto.

2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera B), assunto dal consiglio direttivo, deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà, in contraddittorio con l'interessato, ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

3. L'associato radiato non può essere più ammesso e non ha diritto alla restituzione della quota associativa annuale, né totale né parziale.

4. Eventuali altre situazioni, determinate dal regolamento di disciplina che sarà redatto a cura del consiglio direttivo, verranno portate alla valutazione del collegio dei probiviri.

#### **ART. 13 – Organi**

1. Gli organi sociali sono:

a) l'assemblea generale dei soci;

b) il consiglio direttivo;

c) il collegio dei revisori dei conti;

d) il collegio dei probiviri.

#### **ART. 14 – Assemblea generale ordinaria**

L'assemblea generale ordinaria dovrà essere tenuta una volta l'anno, entro il mese di febbraio, per discutere ed approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente, per deliberare su materia di amministrazione straordinaria e

per eleggere, ogni quattro anni, i membri del consiglio direttivo, del collegio dei probiviri e del collegio dei revisori dei conti.

#### **ART. 15 – Assemblea generale straordinaria**

L'assemblea generale straordinaria sarà convocata ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei soci ordinari ne richieda la convocazione con domanda scritta e motivata al consiglio direttivo, o in conformità a quanto previsto nel presente statuto.

#### **Art. 16 – Validità assembleare**

1. L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. Trascorsa mezz'ora dalla prima convocazione, tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Art. 17 – Modifiche dello statuto**

Per deliberare su modifiche da apportare allo statuto sociale si applicano i quorum di cui al precedente articolo 16.

#### **Art. 18 – Delega**

Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio con delega scritta. Un socio non può rappresentare più di un assente.

#### **Art. 19 – Convocazioni**

1. Le assemblee generali, ordinaria e straordinaria, vengono convocate dal presidente mediante avviso contenente l'ordine del giorno, da parteciparsi per iscritto mediante posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'assemblea e da affiggersi entro lo stesso termine all'albo sociale.
2. Non possono prendersi valide deliberazioni su materie non contenute nell'avviso di comunicazione, se non proposte all'unanimità dell'assemblea.

#### **Art. 20 – Obbligazioni**

Le delibere prese dall'assemblea validamente convocata e secondo le norme statutarie obbligano tutti i soci anche se non intervenuti.

#### **Art. 21 – Direzione assemblee**

1. Le assemblee sono dirette dal presidente dell'associazione e, in sua assenza, dal vicepresidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
2. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzione di scrutatori, i candidati alle stesse.
3. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
4. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
5. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

#### **Art. 22 – Referendum**

1. È facoltà del consiglio direttivo disporre che i soci aventi diritto di voto si pronuncino mediante referendum su argomenti che possono essere oggetto di un'assemblea generale.
2. Qualora la consultazione per referendum abbia carattere deliberativo, le schede di risposta dovranno essere indirizzate ad un notaio nominato dal consiglio direttivo. Per la validità delle delibere richieste tramite il referendum, sarà necessaria la risposta di almeno la metà dei soci ed il parere favorevole della maggioranza.

#### **Art. 23 – Consiglio direttivo**

1. L'associazione è retta da un consiglio direttivo composto da un presidente e da un numero minimo di 4 ad un numero massimo di 8 consiglieri. Il numero effettivo dei componenti del Consiglio Direttivo dovrà essere

individuato con apposita delibera dell'assemblea generale antecedente alla nomina degli stessi.

2. Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea generale ordinaria ogni quattro anni.

3. Il consiglio direttivo nomina il presidente e attribuisce agli altri membri le relative cariche sociali che sono: vicepresidente, segretario, cassiere e direttore sportivo. Il consiglio direttivo designa eventuali altre persone o commissioni tecniche che ritenesse necessarie.

4. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci regolarmente tesserati FIV, in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, che non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della federazione medesima, che non abbiano riportato condanne passate in giudizio per delitti non colposi e non siano stati assoggettati – da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti – a squalifiche o sospensioni per periodi, complessivamente intesi, superiori ad un anno.

#### **Art. 24 – Compiti del consiglio direttivo**

Il consiglio direttivo amministra il patrimonio sociale, emana provvedimenti di ordinaria amministrazione, compila bilanci annuali, redige i regolamenti per l'uso della sede, di disciplina, per l'uso dei mezzi e dei beni sociali in genere, dà le direttive per tutte le manifestazioni dell'associazione, prende i provvedimenti disciplinari, dispone l'assunzione del personale, delibera sulle domande di ammissione dei soci, adotta i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari, attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci.

#### **Art. 25 – Riunioni del consiglio direttivo**

Il consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno previa semplice convocazione da parte del presidente con preavviso di almeno tre giorni ed ogni altra volta su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza: in caso di parità di voti su singole questioni, prevale il parere del presidente. Di ciascuna seduta viene redatto verbale a cura del segretario o, in sua assenza, da un sostituto designato dal consiglio stesso.

#### **Art. 26 – Dimissioni**

Le dimissioni del presidente o della maggioranza dei consiglieri comportano la decadenza dell'intero consiglio e la convocazione non oltre sessanta giorni dell'assemblea per le nuove elezioni.

#### **Art. 27 – Cariche vacanti**

Nel caso che una carica elettiva resti vacante per qualsivoglia motivo, si procede a nuove elezioni di essa nella prima assemblea. Il subentrante rimarrà in carica sino alla naturale scadenza dell'organo in cui è stato eletto.

#### **Art. 28 – Il presidente**

Il presidente dirige l'associazione, ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali. Al presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione.

#### **Art. 29 – Il vicepresidente**

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

#### **Art. 30 – Il segretario**

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza ed alle procedure di affiliazione alla FIV, di iscrizione dei soci e tutta l'attività burocratica dell'associazione.

#### **Art. 31 – Il cassiere**

Il cassiere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

#### **Art. 32 – Il direttore sportivo**

Il direttore sportivo coordina tutta l'attività sportiva dell'associazione comprese le scuole di vela e predispone i calendari delle attività.

#### **Art. 33 – I revisori dei conti**

I revisori dei conti, in numero di tre, sorvegliano e controllano le operazioni finanziarie sociali e verificano che il bilancio sia conforme al vero ed alle norme statutarie.

#### **Art. 34 – Il collegio dei probiviri**

Il collegio dei probiviri si compone di un presidente e di due membri dell'età minima di quarantacinque anni.

#### **Art. 35 – Anno sociale**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno.

#### **Art. 36 – Patrimonio**

Il patrimonio è formato da:

- quote sociali;
- donazioni e liberalità;
- contributi;
- proventi derivanti da attività organizzate dall'associazione;
- beni sociali.

#### **Art. 37 – Sezioni**

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

#### **Art. 38 – Clausola compromissoria**

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza dei probiviri.

#### **Art. 39 – Scioglimento**

1. Ai sensi dell'art. 21 del codice civile, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i  $\frac{3}{4}$  degli associati.
2. L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito all'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione sportiva dilettantistica operante in identico o analogo settore, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 40 – Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Vela cui l'associazione è affiliata e, in subordine, le norme del codice civile.